



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE XIV - FALLIMENTARE

n. 3582/2017 v.g.

Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile XIV - Fallimentare, composto dai seguenti magistrati:

Dott.	Antonino La Malfa	Presidente
Dott.ssa	Lucia Odello	Giudice
Dott.	Luigi Argan	Giudice rel.

in esito all'udienza del 22 novembre 2017, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo, ai sensi degli artt. 12 II co e 12 bis V co l. n. 3/2012 e 739 c.p.c., iscritto al numero 3582/2017 del ruolo generale della v.g.,

NEI CONFRONTI DI

[REDACTED]

elettivamente domiciliata in Roma, Via Alfredo Fusco n. 104, presso lo studio dell'Avv. Antonio Caiafa, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore, in data 3.5.2017.

-RECLAMANTE-

- Premesso che, con decreto n. 802/2017 emesso inaudita *altera parte* in data 10/15.2.2017, veniva
a)- respinta la domanda di omologazione del piano del consumatore, come proposta da ~~.....~~
~~.....~~ a norma dell'art. 12 l. n. 3/2012, osservandosi che non sussistevano le condizioni di
meritevolezza richieste dalla legge, per avere l'istante contratto nuovi debiti allo scopo di ripianare
quelli pregressi; e b)- conseguentemente aperta la procedura di liquidazione dei beni dell'istante
medesima ex art. 14 ter l. cit., come in via subordinata richiesta;

- che, avverso il descritto decreto, l'istante proponeva reclamo ai sensi del combinato disposto degli
artt. artt. 12 II co e 12 bis V co l. n. 3/2012 e 739 c.p.c.; deduceva all'uopo a)- che l'impugnato
provvedimento di rigetto della domanda di omologazione era processualmente illegittimo, a norma
dell'art. 12 bis II co l. n. 3/2012, siccome adottato sul presupposto di fatto dell'immeritevolezza
dell'istante, senza previa fissazione dell'udienza prevista dall'art. 12 bis I co l. cit.; b)- che il
provvedimento stesso era altresì viziato nel merito poiché, dalla prodotta documentazione, relativa
alle vicende del progressivo indebitamento, nonché dall'attestazione elaborata dall'organismo di
composizione della crisi, emergeva, al contrario, la sua incolpevolezza; e concludeva pertanto,
chiedendo l'omologazione del piano proposto, con immediata sospensione dell'efficacia del
provvedimento di apertura della liquidazione dei propri beni, come gradatamente dato;

- che, con decreto in data 18.7.2017, l'adito Tribunale revocava l'impugnato provvedimento
reiettivo della domanda di omologazione del proposto piano del consumatore osservando quanto
segue: "1)- l'attestazione dell'organo di composizione della crisi, come elaborata in armonia colle
risultanze della prodotta documentazione, ii)- individua la causa del sovraindebitamento dell'istante
nella carenza di liquidità, seguita all'acquisto, nel 2010, dal Fondo Pensione per il Personale
Unicredit s.p.a. Ex Banco di Roma, della casa di abitazione, sita in ~~.....~~
~~.....~~ sino ad allora condotta in locazione, per il quale l'istante medesima contraeva mutuo
ipotecario trentennale per complessivi € 290.000,00 (v. doc. cit., p. 6); ii)- evidenzia tuttavia come
il progressivo ricorso ad ulteriori minori finanziamenti, per far fronte all'impegno così assunto, sia
avvenuto "con senso di responsabilità ed in buona fede, considerato il cospicuo reddito mensile e
la puntualità nel pagamento di tutte le rate a scadenza dovute ai creditori" (v. doc. cit., ibidem);
iii)- riferisce che le rate trimestrali relative al detto mutuo ipotecario furono stabilite in ragione di
€ 2.971,00, a fronte dello stipendio mensile dell'istante, pari a ca. € 2.100,00 (v. doc. cit., pp. 5 e s.
e 12);

2)- contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le circostanze appena descritte non
indicano affatto un quadro, in termini di meritevolezza, prima facie manifestamente incompatibile
colla previsione di cui all'art. 12 bis III co l. n. 3/2012 - a mente del quale giudice omologa il piano

"quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali" –, tale da rendere obiettivamente evidente, già in sede di prima deliberazione, l'assenza dei presupposti sostanziali dalla legge richiesti per l'omologazione del piano proposto e quindi superflua ogni ulteriore attività di trattazione della domanda;

- che, secondo l'ordinaria struttura del rito prescritto, il Tribunale fissava, al il giorno 20.9.2017 l'udienza – poi differita al 22.11.2017 - per l'instaurazione del contraddittorio, come prevista e disciplinata dall'art. 12 I co l. cit., che, in presenza dei formali requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. cit., impone apposita udienza, per l'esame e la discussione delle ragioni dell'istante e dei creditori;

- che, all'udienza del 22.11.2017, tutti i creditori presenti si esprimevano in senso favorevole all'accoglimento della domanda di omologazione del piano del consumatore proposto dalla debitrice, senza formulare contestazioni in ordine all'ammontare dei crediti o alla convenienza del piano proposto; e che le osservazioni trasmesse dalla creditrice **Compass** (assente all'udienza) in ordine all'ammontare del proprio credito, come ivi precisato in complessivi € 14.155,34 (€ 9.549,20 + € 292,84 + € 4.263,70 + € 49,60 = € 14.155,34), non assumono particolare rilevanza in questa sede poiché i relativi crediti risultano comunque appostati nel complessivo importo, di poco superiore, di € 14.491,42 (v. relazione integrativa, pp. 12 e s.: € 10.574,24 + € 3.917,18 = € 14.491,42);

I]- **rilevato** che il proposto piano del consumatore, come in corso di causa modificato (v. relazione integrativa, pp. 17 e ss.), prevede quanto segue:

a)- pagamento integrale del credito ipotecario vantato da **Unicredit Banca**, in ragione di € 251.033,00, oltre interessi fino all'estinzione, attraverso ed immediatamente dopo la vendita dell'immobile, con relativi accessori e pertinenze, di proprietà della debitrice, sito in Roma alla Via del Fosso del Torrino n. 55;

b)- pagamento integrale delle spese di procedura, in ragione di stimati complessivi € 21.000,00, immediatamente dopo la descritta vendita;

c)- pagamento integrale dei crediti privilegiati, per complessivi € 19.981,18, mediante assegnazione di quota dello stipendio, come alla ricorrente spettante per causa di lavoro dipendente, in ragione di ratei di € 1.100,00 per 12 mensilità annuali;

d)- pagamento parziale dei crediti chirografari in ragione dell'importo minimo pari al 26% di complessivi € 119.554,56, sempre mediante assegnazione dei ratei di stipendio, come sopra descritti sub c), sino a complessive (c + d) 40 mensilità; il probabile maggiore prezzo di realizzo dell'immobile da vendersi, come stimato in € 350.000,00, consentirà la soddisfazione di essi chirografari in ragione della maggiore percentuale massima del 56%;

- **rilevato** che il piano è stato attestato dall'organismo di composizione della crisi, in persona del professionista designato, **Dott.ssa Wioletta Przekoracka** (v. attestazione e successiva relazione integrativa);

- **ritenuto** che sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per l'omologazione del piano del consumatore in esame, poiché, dai documenti prodotti e dalle relazioni dell'organismo di composizione della crisi, come elaborata in termini di completezza, coerenza e attendibilità, emerge 1)- che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, e 9 l. n. 3/2012; 2)- che non risultano compiuti atti in frode ai creditori; 3)- che il sovraindebitamento, trova, nella specie, la sua causa principale nella necessità, per l'odierna ricorrente, di acquistare la casa di abitazione, già condotta in locazione, come, nel corso del rapporto, messa in vendita dall'Ente locatore, rispetto alla quale (necessità) i mezzi economici della ricorrente stessa apparivano in origine adeguati, sulla quale si sono poi innestati sopravvenuti rilevanti problemi di salute di quest'ultima e del figlio; non risultando quindi esso riconducibile a comportamenti rimproverabili di alcun genere (v. relazione integrativa, pp. 25 ss.); 4)- che il piano proposto è, in concreto, effettivamente attuabile ed idoneo ad assicurare le posizioni creditorie di cui all'art. 12 bis, III co, primo periodo, l. n. 3 cit.;

III]- ritenuto che la disposta omologazione del piano del consumatore impone, di necessità, la revoca del provvedimento di apertura della liquidazione ex art. 14 ter l. n. 3/2012; costituendo quest'ultima procedura liquidatoria alternativa ed incompatibile col piano del consumatore, nella specie richiesta in via meramente subordinata rispetto a quest'ultimo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 7, 8 e 12 bis l. n. 3/2012,

- I -

-omologa il piano del consumatore come proposto da ~~.....~~

-dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura dell'organo di composizione della crisi e a spese della proponente, sul sito web del Tribunale di Roma, e, per l'effetto,

- II -

- **revoca** il provvedimento di apertura della liquidazione ex art. 14 ter l. n. 3/2012, dato con decreto crono. n. 802/2017 r.g. n. 17928/2016;

- **manda** la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso, in Roma, il 28 febbraio 2018.

Il Presidente – Dott. Antonino La Malfa



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, 28 FEB. 2018
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa PAZZAZIA FORTI

